



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 38805/RU

Roma, 01 APR. 2014

Rif.:

All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile
delle Pubbliche Amministrazioni

Allegati:

Direzione Contrattazione I

OGGETTO: Conguaglio delle ore ordinarie lavorate dal personale turnista e parità di trattamento con il personale non in turno.

L'articolo 34 del CCNL del comparto Agenzie fiscali regola l'orario di lavoro del personale turnista, prevedendo, al comma 3, ultimo capoverso, che per l'Agenzia delle dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli in vigore sulla base delle norme vigenti.

Il richiamo è da intendersi riferito all'art. 4 della legge 13 luglio 1984, n. 302, recante disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria, il quale, al primo capoverso, stabilisce che i responsabili delle strutture doganali possono stabilire che l'orario di funzionamento degli Uffici sia protratto oltre l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato, «assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato, anche notturni e festivi» e precisando, nei successivi capoversi¹, la maggiore retribuzione oraria spettante al personale comandato a effettuare i predetti «turni di lavoro ordinario».

¹ «Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario, di cui al secondo comma, spetta una maggiore retribuzione oraria rapportata al normale compenso per lavoro straordinario, pari al 20 per cento per le ore di servizio dalle 14 alle 20, al 40 per cento per le ore di servizio dalle 6 alle 8 e al 60 per cento per le ore di servizio dalle 20 alle 6.
Una maggiore retribuzione pari al 40 per cento del normale compenso orario per lavoro straordinario compete, eventualmente in aggiunta a quelle di cui al precedente comma, per le ore di servizio prestato dalle 22 dei giorni prefestivi alle ore 6 dei giorni successivi ai festivi.»

Nulla è detto nella legge e nel contratto con riguardo al trattamento del personale comandato a effettuare il turno in un giorno di festività infrasettimanale.

Al riguardo, atteso che nessuna previsione di legge o contrattuale consente alle amministrazioni pubbliche di pretendere dal personale turnista una prestazione lavorativa di durata superiore a quella esigibile dal personale non turnista, si ritiene che la durata delle due tipologie di prestazione debba essere la medesima, salvi i prolungamenti dell'orario connessi all'eventuale effettuazione di lavoro straordinario.

Come è noto la durata della prestazione dovuta risulta computabile secondo gli ordinari criteri deducibili dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le quali la quantificano, per tutto il personale con orario di lavoro a tempo pieno del comparto agenzie fiscali, in 36 ore settimanali (art. 33 del CCNL 28 maggio 2004), a fronte di una retribuzione mensile (art. 78 del CCNL 28 maggio 2004) il cui ammontare è indifferente alla durata del mese o al numero delle giornate festive e non lavorative.

Proprio in relazione a tale disciplina, sono emersi nella prassi applicativa dubbi interpretativi in ordine ad alcune ricadute pratiche di tali enunciati principi, con specifico riferimento alla contabilità delle festività infrasettimanali, ossia delle giornate festive, indicate dalla legge, diverse dalla domenica.

Durante tali festività il lavoratore non turnista ha diritto di astenersi dall'esecuzione della prestazione lavorativa benché, in sede di rilevazione della presenza, il tempo lavorativo che sarebbe stato esigibile in tale giorno, secondo il profilo orario del dipendente, concorra al completamento dell'orario settimanale e mensile.

La legge 27 maggio 1949, n. 260, intitolata "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", libera in tali fattispecie i lavoratori dipendenti dall'osservanza dell'obbligo di completamento dell'orario, imponendo al datore di lavoro una regolazione del sinallagma contrattuale identica a quella prevista nel caso in cui l'omissione della prestazione lavorativa sia imputabile al solo datore di lavoro (come per l'interdizione all'apertura dell'azienda, per inottemperanza a ingiunzioni di reintegro, e altri). All'art. 5, comma 1², della medesima legge è poi previsto che

² "Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto

per i dipendenti che non siano retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, sia corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, determinata ragguagliandola a quella corrispondente a un sesto dell'orario settimanale. Per i dipendenti retribuiti in misura fissa si applicherà l'ordinaria retribuzione.

Coerentemente con quanto enunciato, in tali giornate sono escluse le cosiddette utilità extraretributive legate all'effettivo svolgimento della prestazione (buono pasto), mentre sono normalmente applicate le decurtazioni retributive connesse all'obbligatorietà della prestazione lavorativa, quali le riduzioni conseguenti alla fruizione del congedo parentale.

Le richiamate disposizioni valgono a confermare che durante le festività infrasettimanali la prestazione lavorativa si considera giuridicamente dovuta, ma non né è esigibile l'esecuzione. Tale inesigibilità, tuttavia, non opera con riferimento al personale turnista, il quale, qualora l'articolazione del turno lo preveda, non solo è tenuto a prestare la propria opera durante le festività infrasettimanali, ma anche, più in generale, durante le festività domenicali e nelle giornate che per gli altri lavoratori non sono lavorative, quali, normalmente, il sabato.

Deve quindi escludersi qualsiasi forma di recupero (risposo compensativo) delle ore lavorative prestate dal personale turnista in giornate festive anche infrasettimanali, in quanto la maggiore retribuzione corrisposta durante i turni effettuati in giorni festivi deve intendersi remunerativa anche del disagio connesso all'effettuazione della prestazione lavorativa in giornate normalmente non lavorative o festive.

Inoltre, mentre il godimento del riposo settimanale, quand'anche in un giorno diverso dalla domenica, è assicurato da espressa disposizione di legge (art. 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66), la vigente legislazione e la contrattazione non riconoscono espressamente alcuna giornata di astensione dal lavoro compensativa delle festività infrasettimanali. Unica eccezione espressamente prevista – esclusivamente dalla contrattazione – riguarda la festività del Santo Patrono, il cui recupero avviene con le modalità indicate dall'art. 45, comma 2, del CCNL Agenzie fiscali.

dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.”

Si pone comunque il problema di verificare se l'articolazione dei turni debba avvenire in modo da garantire al personale turnista l'effettuazione di un numero di ore lavorative identico a quello previsto per il personale non turnista.

In sostanza, in base a quanto dettato dagli articoli 33 e 34 del CCNL 28 maggio 2004, il lavoro in turni implica soltanto una diversa distribuzione dell'orario ordinario di lavoro nell'arco del periodo di riferimento, allo scopo di garantire la massima copertura dell'orario di servizio, ma non può certo implicare un gratuito e ingiustificato ampliamento del monte ore di lavoro ordinario a carico del lavoratore turnista rispetto al lavoratore non turnista.

Interpellata in merito all'ipotesi di riconoscere al personale turnista riposi compensativi di durata equivalente alle ore lavorate durante le festività infrasettimanali, codesta Agenzia – seppure con riferimento ad altri comparti di contrattazione – ha escluso tale possibilità ritenendo che la maggiorazione retributiva riconosciuta al personale in turno compensi anche il disagio conseguente all'effettuazione del turno in giornate festive o non lavorative.

In conformità a tale indirizzo, la Corte di Cassazione ha escluso un diritto del lavoratore turnista di recuperare le giornate lavorative ricadenti in giornate festive (Cass. Sent. 8458/2010 e 2888/2012).

A tale riguardo, deve tuttavia segnalarsi una recente pronuncia della Corte d'appello di Milano (Sez. Lavoro, Sent. n. 1102/2013 pubblicata il 28.01.2014) nella quale si è affermato che le citate asserzioni della Suprema Corte presuppongono che le giornate di festività infrasettimanali cadenti nel turno riguardino prestazioni che non eccedano il normale orario di lavoro. Di contro, la predetta Corte di merito è dell'avviso che il lavoro reso nella giornata festiva infrasettimanale, in quanto costituisce lavoro straordinario, è suscettibile di generare il diritto a un equivalente riposo compensativo.

La fattispecie presa in esame dalla Corte d'appello riguarda, peraltro, personale turnista del comparto Regioni e autonomie locali, al quale si è inizialmente ispirato l'orientamento di codesta Agenzia e nel quale, tuttavia, è espressamente previsto che *“Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro”* (art. 22, comma 5, del CCNL 14 settembre 2000).

Pur avendo questa Amministrazione ispirato la propria prassi agli orientamenti emanati da codesta Agenzia con riferimento al diverso comparto Regioni e autonomie locali, si ritiene indispensabile conoscere l'avviso di codesta Agenzia in


ordine alla possibilità di discostarsi da tale orientamento nel diverso comparto Agenzie fiscali, il cui CCNL neppure contempla tale esplicita disposizione.

Del resto, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, nel confermare l'orientamento di codesta Agenzia riferito a un'amministrazione del Comparto Regioni e autonomie locali (parere n. 2177 del 15 gennaio 2008 reso al Comune di Campagnola Emilia), ha rammentato che *“ogni comparto ha un'autonomia contrattuale e pertanto non sono possibili estensioni analogiche di clausole e istituti da un comparto a un altro”*.

Nell'escludere il recupero da parte del personale turnista delle giornate festive infrasettimanali, d'altronde, anche codesta Agenzia ha sempre fatto riferimento all'ipotesi che la prestazione lavorativa sia comunque fornita secondo una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni, implicitamente suggerendo un criterio di equa articolazione dei turni meritevole di un più puntuale approfondimento.

Proprio partendo dalla necessità di prevedere criteri omogenei ed equi nella predisposizione dell'orario di lavoro del personale turnista, si prega codesta Agenzia di esprimere il proprio parere in ordine alla correttezza della tesi secondo cui una distribuzione avvicinata ed equilibrata dei turni deve necessariamente basarsi su un numero di ore lavorative, esigibili a titolo di lavoro ordinario dal personale turnista, eguale a quello esigibile dal personale non turnista.

Il Direttore centrale
Dr. Alessandro Aronica



aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
DIREZIONE CONTRATTAZIONE I

ARAN - Protocollo Uscita



N. 0005921/2014 del 08/04/2014

All'Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale Personale e Organizzazione
Ufficio Studi e Relazioni Sindacali
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma

trasmessa via mail :
dogane.personale@agenziadogane.it

Rif. A.Ra.N. 5749/04.04.2014

Oggetto: applicazione della disciplina dell'orario di lavoro su turnazioni con riferimento alle festività settimanali lavorate.

Con riferimento alla nota n. 38805/RU dell'1 aprile 2014 di codesta Agenzia, con la quale si chiedono chiarimenti in ordine alla problematica connessa alle festività settimanali lavorate nell'ambito dell'orario di lavoro su turnazioni, si fa presente quanto segue.

In via preliminare, occorre precisare che l'articolazione in turni costituisce una particolare tipologia dell'orario di lavoro che consiste nell'avvicendamento dei dipendenti nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni dell'anno, al fine di garantire, a rotazione, la copertura dell'intera durata del servizio, anche nei periodi notturni e festivi.

Per ogni turno effettivamente prestato, viene corrisposta una specifica indennità, il cui importo si differenzia in base alla fascia oraria di espletamento dello stesso, nonché alla qualificazione di ciascuna giornata come festiva o meno.

Anche se la finalità di tale indennità non viene espressamente evidenziata nel CCNL delle Agenzie fiscali del 28 maggio 2004, a differenza di quanto avviene in altri comparti, non può dubitarsi che la *ratio* dell'istituto trova il suo fondamento nell'esigenza di compensare il disagio derivante dall'articolazione oraria in esame. Del resto, sotto tale profilo, occorre evidenziare che la contrattazione collettiva non può erogare emolumenti aggiuntivi rispetto all'ordinario trattamento retributivo, che non siano giustificati da situazioni meritevoli di particolare e specifica tutela.

Nel merito della problematica segnalata da codesta Agenzia, occorre osservare che per tale categoria di dipendenti, qualora la prestazione lavorativa ricomprenda anche la domenica o altra giornata di riposo settimanale, viene riconosciuto il diritto alla fruizione successiva di una giornata di riposo compensativo, mentre per le festività infrasettimanali, che rientrano nella programmazione ordinaria del turno, non sono previsti riposi compensativi, ma solo le maggiorazioni economiche per il turno festivo, secondo la disciplina indicata dall'art. 34 del suddetto CCNL.

Tali principi sono stati affermati anche dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 8458/2010 e n. 2008/2012, secondo le quali i lavoratori inseriti nei turni possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni nelle giornate festive infrasettimanali, nel quadro degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei turni di lavoro, confermando, per tali giornate, soltanto il riconoscimento del compenso economico.

Per quanto riguarda l'altra questione sollevata da codesta Agenzia, relativa al fatto che il numero delle ore lavorate del personale turnista debba essere uguale a quello dei dipendenti che svolgono la prestazione ordinaria, occorre osservare che il CCNL stabilisce, quale obbligo contrattuale per tutti i dipendenti del comparto, un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali.

In tale contesto, pertanto, la turnazione rappresenta una delle possibili tipologie di orario previste, che pur differenziandosi da quella ordinaria sotto il profilo della distribuzione oraria della prestazione lavorativa, non incide sul rispetto dell'orario ordinario di lavoro settimanale. In proposito, infatti, non risulta possibile ridurre il citato obbligo orario in ragione dell'astensione dalla prestazione lavorativa del personale non turnista nelle festività infrasettimanali.

In tal senso, le norme contrattuali riferite all'orario di lavoro non sembrano dar luogo a situazioni di disparità di trattamento tra i dipendenti che effettuano le varie articolazioni orarie, come del resto anche affermato dalle citate pronunce della Suprema Corte. Tali articolazioni si configurano come modalità differenti di utilizzo della prestazione lavorativa, che non sono pienamente assimilabili, in quanto rispondenti ad esigenze diverse e finalizzate a dotare l'amministrazione di una serie di strumenti idonei ad assicurare la piena operatività dei servizi istituzionali.

In ogni caso, occorre far presente che l'orientamento fin qui delineato deriva dall'applicazione della disciplina contrattuale vigente, ma ciò non toglie che lo stesso potrebbe essere rivisitato qualora, alla ripresa della contrattazione collettiva nazionale, si pervenga ad una modifica della attuale disciplina della materia.

Il Dirigente Generale

(dr.ssa Elvira Gentile)

